



COMUNE DI SOLEMINIS

PROVINCIA DI CAGLIARI
VIA CHIESA, 18 C.A.P. 09040 TEL. 070-749900 FAX 070-749050 – C.F. 80005100922
P.I. 01430300929

EMAIL: comune.soleminis@libero.it
SITO INTERNET: www.comune.soleminis.ca.it

RELAZIONE AI SENSI ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 179/2012 CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI LOCALI ANNESSI SITI SULLA STRADA PROVINCIALE 13

PREMESSA E QUADRO GIURIDICO GENERALE

Dal 2011 l’Amministrazione Comunale di Soleminis ha concesso la gestione degli impianti sportivi comunali siti sulla strada provinciale 13 ad un soggetto esterno, scelto tramite procedura di evidenza pubblica.

La convenzione precedentemente in vigore (rep. n. 480) è scaduta il 2013 e l’Amministrazione Comunale ha di nuovo affidato in concessione la gestione degli impianti mediante ricorso al libero mercato: a seguito di bando la concessione è stata affidata al Sig. Mattia Porcu con contratto rep 493 fino al 2020.

La gestione degli impianti sportivi è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, è necessario verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività, anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall’Ente affidante (Consiglio di Stato, sez. V Sent. n. 5097/2009; Consiglio di Stato, sez. V Sent. n. 4265/2008; TAR Lombardia Milano sez. III Sent. n. 5633/2005; TAR Puglia Lecce sez. III Sent. n. 3330/2008 e n. 977/2010).

L’art. 34 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 convertito in legge n. 211 del 17.12.2012 prevede che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

La nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, sulla base di interpretazioni fornite al riguardo dalla corposa giurisprudenza comunitaria in materia (ad esempio, Corte di Giustizia Europea 18/6/1998 causa C35/96 Commissione vs. Italia) e dalla Commissione Europea (per tutti, il “Libro Verde” sui servizi di interesse generale in Europa del 21/5/2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di “servizi di interesse economico generale” mentre la qualificazione “locale” è ovviamente connessa alla dimensione territoriale in cui si esplica il servizio stesso, come ben delineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 272/2004.

I servizi di interesse economico generale sono quindi servizi, forniti dietro remunerazione o meno, finalizzati all’assolvimento di una missione di interesse generale fatta propria dall’autorità pubblica, e per tale ragione sono assoggettati ad un particolare regime dato dagli “obblighi di servizio pubblico”, i quali definiscono i requisiti specifici del servizio, imposti dall’autorità pubblica al fornitore del servizio stesso, per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico generale.

Con la presente relazione si intende pertanto illustrare quanto richiesto dal legislatore in relazione al suddetto affidamento e, pertanto, precisare:

1. le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a scegliere di affidarsi al libero mercato, tenuto conto della natura dei servizi affidati;
2. la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico.

LE RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto della presente relazione è, come riferito in premessa, il complesso sportivo che comprende il campo da calcio e da calcetto con spogliatoi, il bocciodromo e il punto ristoro annesso.

Il ricorso ad un soggetto esterno al Comune appare indispensabile data l'ampiezza delle potenzialità di utilizzo dell'area, sia in termini di contenuti che in termini di tempi che il Comune non sarebbe in grado di garantire; pertanto sia l'aspetto prettamente organizzativo e logistico che l'aspetto economico dato dalle difficoltà che l'Ente pubblico riscontrerebbe nel reperimento di risorse per garantire l'autofinanziamento delle spese gestionali dell'impianto, rendono preferibile – rispetto ad una gestione diretta - l'individuazione di un interlocutore unico e privato, responsabile del mantenimento in efficienza degli impianti e della loro valorizzazione in favore di tutta la comunità, in mediazione con i propri interessi diretti che l'interlocutore privato favorisce grazie alla propria gestione.

Invece, la palestra Comunale è gestita direttamente dal Comune di Soleminis, mentre i campi da Tennis sono gestiti per conto del Comune dal Tennis Club per un periodo di 3 anni.

LA FORMA DELL'AFFIDAMENTO PRESCELTA

Le norme di cui occorre tenere conto per la scelta delle modalità di affidamento sono sia di portata generale che di carattere settoriale. In particolare, il riferimento risulta costituito dall'insieme delle norme europee e settoriali, nonché dalla giurisprudenza comunitaria, alle quali si è recentemente aggiunta la Direttiva europea sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014), che comunque in senso stretto non è applicabile al caso in oggetto, essendo questo al di sotto della soglia economica di applicazione. Si tratta di un contesto istituzionale sufficientemente articolato che il legislatore nazionale si è limitato a completare intervenendo per rendere la legislazione italiana coerente con quella comunitaria.

L'Amministrazione sceglie di utilizzare lo strumento della gestione in concessione in quanto trattasi della modalità più efficiente per rispondere alle esigenze che si intendono soddisfare attraverso l'esternalizzazione, per le quali si rimanda al paragrafo precedente.

In materia di concessioni, ai sensi di quanto previsto nel Codice dei contratti pubblici (art. 30 del D.Lgs. 163/2006 che recepisce la Direttiva 2004/18 sugli appalti), deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei criteri di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

In materia di affidamento della gestione di strutture sportive, l'art. 90 comma 25 della L. 289/2002 prevede che, nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri di uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Nel definire i criteri di valutazione delle offerte in via coerente con la normativa sopra richiamata, data la rilevanza degli impianti in oggetto per la vita comunitaria di Soleminis si è inteso valorizzare particolarmente il radicamento sul territorio del potenziale concessionario, pur salvaguardando la necessità di garantire un livello di affidabilità economica adeguato alla dimensione dell'area e degli impianti.

I CONTENUTI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO GENERALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE

Gli Obblighi di Servizio Pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dal Comune al gestore del servizio per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Nel caso specifico, il concessionario è tenuto a curare la manutenzione ordinaria degli impianti, alla loro custodia e vigilanza, alla manutenzione del verde annesso e a provvedere a tutti gli adempimenti ed i compiti previsti dalla normativa vigente e successive modificazioni, riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Sono comprese nel concetto di manutenzione ordinaria tutte le attività necessarie al mantenimento in efficienza di impianti, elementi, finiture edilizie ed attrezzature sportive fisse e mobili.

Tali adempimenti d'altra parte sono strettamente funzionali all'interesse privatistico del concessionario, il quale è il primo e diretto fruitore degli impianti ed è pertanto portatore di un interesse precipuo a che i medesimi siano mantenuti in efficienza e funzionalità.

Per tale motivazione (il concessionario non gestisce in luogo e per il Comune, ma anche per se stesso l'impianto) ad esso è richiesto il pagamento di un canone concessorio annuo pari ad € 1.600,00 + IVA.

Il concessionario inoltre, beneficia delle entrate derivanti dall'affitto degli impianti ad altre associazioni o a privati cittadini. Per tale affitto il concessionario applica le tariffe deliberate dal Comune.

Gli effettivi Obblighi di Servizio Pubblico relativi alla concessione in oggetto attengono alla necessità di garantire l'accesso ai beni da parte di altri enti ed associazioni, in considerazione del rilievo che l'ente pubblico attribuisce all'interesse di ciascuna di tali componenti.

Il concessionario pertanto è tenuto:

1. A mettere a disposizione i campi per incontri ufficiali di società sportive;
2. A rendere disponibili i locali per esigenze di interesse pubblico. In particolare se ne deve garantire l'uso al Comune per qualsiasi iniziativa, manifestazione, esigenza questo rappresenti.
3. A garantire orari minimi di apertura della struttura e ampio calendario di apertura annuale
4. A sostenere tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelle relative al consumo di energia elettrica, ecc, nonché provvedere all'esecuzione dei lavori di riqualificazione, come proposti nell'offerta presentata in sede di gara.

Soleminis, 18/09/2014

il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Pelliccioni

